

TRAFFICO DI ARMI E “PRIVATIZZAZIONE DELLA FORZA”. QUALI SCENARI?

Orsetta Giolo

Abstract

The problem of arms trafficking is now part of a framework of wide transformations that affect the traditional distinction between the public and the private spheres, affecting the contemporary articulations of State sovereignty and the use of force in the management of internal security and in the international relations.

In this essay, the privatization of force and of the “private” trade of arms (being the latter lawful or illicit) are analyzed in their respective problems, with a particular attention to its relation to the close link with the project that the new neoliberal “rationality” is imposing globally. The recent literature on vulnerability will be therefore investigated, with a double aim: on one hand, it will help to identify a perspective alternative to the one that proposes the dystopian horizon of a society governed by the private use of armed violence. On the other hand, the notion of vulnerability will allow elaborating new and more coherent foundations of a legal and political system oriented towards the protection of fundamental rights and freedoms.

Keywords: violence, privatization, neoliberalism, vulnerability, fundamental rights

Il problema del traffico di armi si inserisce oggi in un quadro di ampie trasformazioni che investono la tradizionale distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, incidendo sulle articolazioni contemporanee della sovranità statale e dell’uso della forza nella gestione della sicurezza interna e nelle relazioni internazionali.

In questa sede, le questioni della privatizzazione della forza e del commercio “privato” di armi, lecito o illecito, vengono analizzate nelle loro rispettive problematicità e soprattutto in relazione allo stretto legame che esse intrattengono con il progetto che la “nuova razionalità” neoliberale va imponendo a livello globale. Dunque, si indagherà la recente letteratura in tema di vulnerabilità, al fine, per un verso, di individuare una prospettiva alternativa rispetto a quella che propone l’orizzonte distopico di una società governata dall’uso privato della violenza armata, e, per altro verso, di ragionare attorno a nuove e più coerenti fondazioni di un sistema giuridico e politico orientato alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

Parole chiave: violenza, privatizzazione, neoliberalismo, vulnerabilità, diritti fondamentali

1. Privatizzazione della forza o privatizzazione della violenza?

I processi della cd. “privatizzazione della forza” sono in corso da tempo e hanno subito una accelerazione in questi ultimi due decenni. Con l’espressione “privatizzazione della forza”, in questa sede, intendo fare riferimento a più fenomeni, che procedono anche distintamente, finendo tuttavia per sovrapporsi e cumularsi tra loro: la privatizzazione delle guerre (con l’ingresso, il ritorno, l’affiancamento, o la sostituzione vera e propria dei “mercenari”¹ agli eserciti regolari)² e la privatizzazione della sicurezza urbana (con la diffusione, anche nelle amministrazioni pubbliche, dell’esternalizzazione della vigilanza).³

Si tratta di processi che, anche giuridicamente, si muovono su piani diversi, ma che investono entrambi l’uso e la commercializzazione legale o illegale delle armi da fuoco⁴.

Le ragioni che hanno condotto all’affermazione di tale processo sono molte e di matrice (anche ideologica) diversa. Tuttavia, a ben vedere, esse rinviano per lo più a questioni di natura “pragmatica”, riassumibili in pochi argomenti: il problema dei costi (esternalizzare e delegare abbasserebbe i costi della sicurezza e del riarmo), il tema dell’efficacia (secondo la vulgata, privatizzare permetterebbe di ricorrere alla

¹ Cfr. Amedeo Policante, *I nuovi mercenari. Mercato mondiale e privatizzazione della guerra*, Ombre Corte, Verona, 2012. L’utilizzo del termine “mercenari” esprime efficacemente il fatto che si tratti di personale che presta servizio armato esclusivamente in ragione di una remunerazione. Ovviamente, le compagnie che svolgono queste attività rifiutano tale inquadramento, considerandolo inappropriato.

² I processi di privatizzazione della forza investono a loro volta più fenomeni, come ad esempio anche quello della “privatizzazione del terrorismo”. Cfr. quanto scrive in proposito Loretta Napoleoni, in Loretta Napoleoni *Isis. Lo stato del terrore. L’attacco all’Europa e la nuova strategia del Califfato*, Feltrinelli, Milano, 2016.

³ Solitamente questi due profili della privatizzazione (la guerra da un lato, la sicurezza dall’altro) sono affrontati distintamente, e, difatti, le letterature di riferimento solitamente sono differenti. Cfr., a titolo esemplificativo, per quanto riguarda la privatizzazione della guerra, Stefano Ruzza, *Guerre conto terzi. Aziende di sicurezza e privatizzazione della funzione militare*, Il Mulino, Bologna, 2011; Dario Azzellini e Boris Kanzeleiter, *L’azienda guerra*, ManifestoLibri, Roma, 2006; Francesco Vignarca, *Li chiamano ancora mercenari. La privatizzazione degli eserciti nell’era della guerra globale*, Terredimezzo, Altreconomia, 2004; Vandana Shiva, *Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit*, North Atlantic Books, 2018; Amy E. Eckert, *Outsourcing War: The Just War Tradition in the Age of Military Privatization*, Cornell University Press, 2016. Relativamente alla privatizzazione della sicurezza, si vedano invece, *ex multis*, Oldrich Bures e Helena Carrapico (eds.), *Security Privatization: How Non-security-related Private Businesses Shape Security Governance*, Springer, 2018; Molly Dunigan e Ulrich Petersohn (eds.), *The Markets for Force: Privatization of Security Across World Regions*, University of Pennsylvania Press, 2015.;

⁴ Cfr., ad esempio, per quanto riguarda le compagnie d’armi private e il loro coinvolgimento nel contrabbando di armi, quanto scritto in *Relazioni ‘pericolose’ tra Onu e società private: problemi etici e diritti violati*, in “Il Fatto Quotidiano”, 12 luglio 2012.

regola della concorrenza e dunque di migliorare le prestazioni e i servizi), con il corollario dell'immediatezza della reazione (i modelli della giustizia "pubblica" e della diplomazia internazionale sono intesi sempre più come non funzionanti, in quanto lenti, farraginosi e inefficaci; da qui, ad esempio, il ritorno della retorica sulla legittima difesa, personale o statale che sia).

A fronte di simili argomenti, la riflessione filosofico-giuridica può aiutare a leggere questi processi come imponenti fenomeni di regressione che spingono verso il recupero di modelli di diritto e di società pre-moderni, di matrice feudale, come in molti oramai osservano⁵.

Ragionando preliminarmente e brevemente sul concetto di forza, e sulla distinzione tra forza e violenza, ad esempio, appare utile soffermarsi su alcune basilari – ma oggi men che mai scontate – assunzioni teoriche.

La prima assunzione ha a che vedere con la legittimazione dell'uso della forza da parte delle istituzioni pubbliche: la forza è legittima, e quindi si distingue dalla violenza illegittima, quando la violenza esercitata dall'istituzione (poiché sempre e comunque di violenza si tratta) è autorizzata da una norma⁶. La distinzione fondata su criteri legali-razionali appartiene infatti alla storia dei processi di affermazione del modello dello Stato legislativo di diritto e del correlato principio di legalità, secondo il quale, come è noto, tutti i poteri - ivi compreso quello deputato all'uso della violenza - sono sottoposti al rispetto della legge.

Orbene, l'argomento legale-razionale (che coincide dunque con l'autorizzazione giuridica, vale a dire con l'esistenza di una norma che autorizza l'uso della violenza) non è dirimente ai fini della comprensione della regressione in corso. Nulla da dire ci sarebbe, difatti, sulla legittimità della privatizzazione, se autorizzata da una norma.

Invece, molto altro c'è da aggiungere, soprattutto se si spinge la riflessione sino a recuperare quelle assunzioni teoriche che affondano le loro radici nell'elaborazione

⁵ Rinvio sul punto, per tutti, a Massimo De Carolis, *Il neoliberalismo, la crisi e la rifeudalizzazione della società*, in "Politica e società", 1/2016, pp. 73-90. Cfr. la raccolta di contributi Heinrich Geiselberger (eds.), *La grande regressione. Quindici intellettuali da tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempo*, Feltrinelli, Milano, 2017.

⁶ Luigi Ferrajoli, *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, vol. I, p. 468 ss.

filosofica che si colloca agli albori della modernità giuridica e politica: occorre risalire a Thomas Hobbes, difatti, per comprendere che la concezione moderna della forza implica *esclusivamente* la sua matrice pubblica, vale a dire la cessione dell'uso privato della violenza a vantaggio del monopolio sovrano (oggi diremmo statale, *pubblico* appunto) della forza.

Solamente la violenza esercitata da un'istituzione pubblica può divenire, se autorizzata, *forza*: la violenza privata è, sempre, almeno da Hobbes in poi, *unicamente violenza*.

La distinzione tra violenza e forza implica altresì un'altra assunzione, che attiene al passaggio, molto più recente⁷, dal sistema (privato) della vendetta al modello (pubblico) di giustizia. Passaggio questo favorito dall'affermazione dello Stato di diritto prima, come già ricordato, e dello Stato costituzionale e del discorso sui diritti e sulle libertà poi: l'esercizio della forza e l'affermazione della giustizia sono infatti, per il costituzionalismo contemporaneo, intrinsecamente connesse, essendo il primo finalizzato esclusivamente alla seconda. Nel sistema costituzionale fondato sui diritti fondamentali, invero, la forza può essere esercitata solamente per tutelare i diritti e le libertà fondamentali, non potendo perseguire altri scopi⁸.

Di conseguenza, l'espressione "privatizzazione della forza" figura come un ossimoro, poiché pretende di rimuovere, anche solo retoricamente, i processi di legalizzazione e di pubblicizzazione della forza e della giustizia che corrispondono, di fatto, alla storia dell'affermazione del garantismo e del costituzionalismo dei diritti⁹.

Potremmo, in effetti, esprimerci nei termini di una "privatizzazione della violenza", ma questa locuzione sarebbe priva di senso, poiché la violenza è *già* privata, in ragione di quanto appena ricordato: poiché esercitata non dallo Stato e al di fuori dei limiti previsti dalla legge. Se invece decidiamo di insistere con il ricorso all'espressione "privatizzazione della forza", stiamo affermando implicitamente

⁷ Cfr. Baldassare Pastore, Francesco Viola e Giuseppe Zaccaria, *Le ragioni del diritto*, il Mulino, Bologna, 2017, p. 74 ss.

⁸ Anche la repressione del crimine, o il mantenimento dell'ordine pubblico devono essere perseguiti attraverso un uso della forza che sia esclusivamente finalizzato alla tutela dei diritti fondamentali. Cfr. Luigi Ferrajoli, *Principia Iuris*, cit., p. 470 ss. L'assetto costituzionale dei diritti e delle libertà funge dunque da limite invalicabile all'esercizio della forza.

⁹ *Ivi*, p. 35.

qualcosa di molto rilevante, e cioè che è in corso un mutamento di paradigma, e che di conseguenza le assunzioni teoriche prima richiamate non sono più condivise.

2. Le cause della mutazione: pratiche neoliberali e neutralizzazione dello spazio pubblico

Si tratta allora di tentare di comprendere quali siano state le ragioni di tale mutamento, e soprattutto quali siano le architetture giuridiche e politiche sulle quali la trasformazione in corso insiste particolarmente.

Per procedere in questa direzione occorre necessariamente indicare lo sfondo che sembra orientare le odierne politiche in tema di uso e commercio delle armi e di gestione della sicurezza (interna e internazionale) e che va imponendosi da decenni, subdolamente ma pervicacemente: esso pare coincidere con l'ordine neoliberale, la cd. nuova "ragione" del mondo¹⁰.

A scanso di equivoci, va precisato che l'indicare nel neoliberalismo il quadro di insieme all'interno del quale si spiegano molte delle dinamiche contemporanee non comporta necessariamente lo scivolamento verso il cd. rischio ideologico, ovvero, in quello che Nando dalla Chiesa ha ben individuato nel pregiudizio ideologico anti-capitalista¹¹. Il neoliberalismo, evidentemente, non costituisce l'ordine entro il quale va inserito e compreso ogni fenomeno: esso rappresenta, piuttosto, un progetto complesso - di società, di economia, di politica e di diritto - che si è imposto a livello globale e che ha una notevole capacità pervasiva, tanto da risultare spesso inafferrabile¹². In quanto tale, esso funziona come un'istituzione, ovvero come un complesso normativo (non necessariamente giuridico) in grado di strutturare

¹⁰ Pierre Dardot e Christian Laval, *La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista*, DeriveApprodi, Roma, 2016.

¹¹ Dalla Chiesa utilizza questa espressione a proposito degli argomenti che spiegano o meno la presenza delle mafie al Nord. Tuttavia, essa appare alquanto efficace anche per indicare il rischio che corre ogni interpretazione che individua tautologicamente nel neoliberalismo non tanto uno scenario o delle "meccaniche di potere", quanto piuttosto la spiegazione completa di ogni evento o fenomeno. Cfr. Nando dalla Chiesa, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni gruppo Abele, Torino, 2016, p. 36.

¹² La letteratura sul neoliberalismo (e sulla distinzione tra neoliberalismo e neoliberalismo) è oramai sterminata. In questa sede farò in particolare riferimento a quanto sostenuto nel già citato lavoro di Dardot e Laval. Pierre Dardot e Christian Laval, *op. cit.*

durevolmente un campo di azione sociale¹³. E l'istituzione, quando opera, non è riconoscibile, né percepibile: solamente quando entra in crisi essa diventa visibile¹⁴. Orbene, non a caso in molti sostengono che il neoliberismo viva attualmente una fase di crisi. Tuttavia, non è detto che la crisi di un'istituzione porti con sé necessariamente la sua fine: le istituzioni spesso presentano il carattere dell'adattività¹⁵, e sono quindi in grado di ricollocarsi e riconfigurarsi in relazione alle spinte e alle influenze esterne. Allo stesso modo, la crisi del progetto neoliberale sembra, secondo molti, averne comportato non solo la sopravvivenza ma anche una sorta di radicalizzazione e di accelerazione¹⁶.

Entro questo quadro, i processi in corso di privatizzazione della forza possono essere letti come fenomeni che rispondono a logiche e obiettivi confacenti all'ordine neoliberale contemporaneo, che mira alla costruzione di una società di diritto privato, nella quale viene progressivamente meno la sfera pubblica e vige la regola della *disponibilità* della violenza¹⁷. Tali processi difatti rendono maggiormente *accessibile* la violenza stessa, che viene così intesa quale strumento di gestione *privata* delle relazioni intersoggettive, sul modello – vale la pena sottolinearlo – dell'uso della violenza da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Tale assonanza appare tutt'altro che accidentale e/o marginale, a ben vedere, poiché il metodo mafioso sembra assurgere a prototipo per la nuova configurazione contemporanea e della forza e del potere.

¹³ Vincenzo Ferrari, *Prima lezione di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2010. Cfr. Francesco Belvisi, *Diritto e integrazione sociale: la teoria delle istituzioni. Materiali per una ricostruzione storica*, in *Diritto come questione sociale*, Emilio Santoro (a cura di), Giappichelli, Torino, 2010, pp. 1-57.

¹⁴ A proposito dell'istituzione del genere, Tamar Pitch ad esempio scrive: "come tutte le istituzioni sociali, anche il genere, quando funziona, è pressoché invisibile [...] Per "vedere" il genere, deve accadere qualcosa, ci deve essere qualche mutamento sociale e culturale..." Tamar Pitch, *Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico*, in *Diritto come questione sociale*, Emilio Santoro (a cura di), *op. cit.*, pp. 91-128, alla p. 95.

¹⁵ Non a caso, anche il neoliberismo si presenta come "adattivo": "La parola fondamentale [...] è quella di adattamento. L'agenda del neoliberismo è guidata dalla necessità da parte degli uomini e delle istituzioni di adeguarsi continuamente ad un ordine economico intrinsecamente variabile e fondato su un regime di concorrenza spietata e generalizzata" (P. Dardot e C. Laval, *op. cit.*, p. 186).

¹⁶ Si veda César Rendueles, *Dalla regressione globale ai contromovimenti postcapitalisti*, in Heinrich Geiselberger, *La grande regressione*, *op. cit.*, p. 175-188, alla p. 176. "Di fatto", scrive Rendueles, "la crisi è la normalità storica del turbocapitalismo globale" (Ibidem).

¹⁷ Rinvio ancora Pierre Dardot e Christian Laval, *op. cit.*, p. 469.

Per quanto riguarda la forza, è noto il fatto che il ricorso alla violenza privata è da sempre caratteristica specifica dell'agire mafioso¹⁸, che si sostanzia tipicamente in una contestazione, da un lato, del monopolio statale dell'uso della forza e del controllo del territorio e, dall'altro, nella delega ai privati della protezione individuale e collettiva. Il fenomeno mafioso, dunque, sembra rappresentare l'archetipo delle pratiche contemporanee di privatizzazione della forza, poiché contiene al suo interno – *in nuce* – molte delle caratteristiche della transizione in corso, comprese quelle afferenti alla commistione e alla sovrapposizione tra sfere della legalità e dell'illegalità.¹⁹

Allo stesso modo, anche la concezione contemporanea e neoliberale del potere, che sottostà a questa concezione privatistica della forza, sembra corrispondere appieno a quella propria del potere mafioso: un potere che funziona come (e si nutre di) “relazioni strategiche”, e che promette protezione in cambio di obbedienza.²⁰

L'interpretazione in chiave neoliberale della privatizzazione dell'uso della forza permette, dunque, di mettere a tema, per un verso, la ricollocazione della violenza quale fatto rilevante – e non accidentale – per la società neoliberale e, per altro verso, la retorica diffusa sul diritto di autodifesa e sul possesso diffuso delle armi quale discorso contemporaneo sulla violenza stessa.

¹⁸ Cfr., per tutti, Nando dalla Chiesa, *La convergenza. Mafia e politica nella Seconda Repubblica*, Melampo, Milano, 2010.

¹⁹ Sul punto cfr., *ex multis*, Umberto Santino, *Mafie e globalizzazione*, DG Editore, Trapani, 2007.

²⁰ Cfr. ancora Massimo De Carolis, *Il neoliberismo, la crisi e la rifeudalizzazione della società*, in “Politica & Società”, cit., alla p. 88. Mi permetto di rinviare sul punto anche a Orsetta Giolo, *Il buco nella rete. Poteri legittimi e poteri criminali nel (dis)ordine neo-liberale*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, v. 3, 2017, pp. 5-18.

3. Oltre l'orizzonte distopico: il paradigma della vulnerabilità

Il progetto neoliberale, a ben vedere, ignora il (o tace sul) presupposto nemmeno troppo implicito che regge l'assetto dello Stato costituzionale orientato ai diritti, ovvero la pace.

Il ritorno della violenza *sistemica* - che si sostanzia nella diffusione della violenza nelle relazioni pubbliche e private, commerciali e interpersonali²¹ - lascia scorgere difatti un altro potente cambiamento epocale in corso, dovuto all'imporsi su scala globale di processi di "accumulazione originaria"²², che conducono alla costruzione di accentramenti "privati" di capitali e poteri. Si affacciano così gruppi di potere oramai dotati di ingenti capitali e dunque capaci di muovere compagnie d'armi private al fine di tutelare i propri interessi, in competizione con gli Stati²³. Il capitale di per sé, scrive Wendy Brown, si delinea quale *sovranità globale emergente*, presentandosi come selvaggio, assoluto, violento appunto, origine di ogni comando.²⁴

Qui sta l'intreccio tra il tema del disarmo degli Stati e del bando universale delle armi da fuoco. Questi sono stati infatti a lungo temi classicamente intesi come distinti, essendo ritenuto il primo come afferente alla sfera pubblica e il secondo come attinente al piano privato. Attualmente, al contrario, il rischio di sovrapposizione o collaborazione tra questi due livelli, in ragione dell'esistenza di centri privati di potere *armati*, è decisamente accresciuto e incombente²⁵.

²¹ Intendo fare riferimento, in questo modo, alla legittimazione e alla diffusione della violenza come mezzo di risoluzione delle controversie pubbliche e private. Basti citare come caso paradigmatico, per la sfera pubblica, il passaggio, stigmatizzato da Loïc Wacquant, dal modello dello Stato sociale a quello dello Stato penale (Loïc Wacquant, *Simbiosi mortale. Neoliberismo e politica penale*, Ombre Corte, Verona, 2002); oppure le politiche di criminalizzazione e di repressione delle migrazioni (cfr. ad esempio Mary Bosworth e Katia Franko Ass, *The Borders of Punishment. Migration, Citizenship, and Social Exclusion*, Oxford University Press, Oxford, 2013). Per quanto attiene alla sfera privata, la retorica che esalta la legittima difesa e dunque il possesso privato delle armi rappresenta probabilmente il principale vettore della legittimazione e della diffusione dell'esercizio della violenza nelle relazioni interpersonali. Su tutti questi temi rinvio a quanto affermato da Danilo Zolo in *Tramonto globale. la fame, il patibolo, la guerra*, FUP, Firenze, 2010, in particolare p. 36 ss.

²² Il riferimento ovviamente è a Karl Marx. Cfr. Karl Marx, *Il Capitale*, cap. XXIV, Einaudi, Torino, 1975.

²³ A tal riguardo, e richiamando ancora la somiglianza di tali fenomeni con l'agire tipico mafioso, appare interessante quanto scrive Federico Varese sull'origine delle mafie, a proposito dei capitali privati che necessitano, in precise fasi di transizione, di protezione armata non statale. In Federico Varese, *Protezione ed estorsione*, in "Annuario Kainos", 2, 2013, pp. 45-66.

²⁴ Wendy Brown, *Stati murati, sovranità in declino*, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 60.

²⁵ Scrive Vincenzo Ruggiero: "In molti casi non è facile distinguere tra forze dell'ordine, soldati, mercenari e criminali: tutti ricoprono la funzione di agenti del controllo sociale e i delitti diventano

Luigi Ferrajoli propone da tempo la messa al bando di *tutte* le armi: credo si tratti di una grande intuizione, ispirata alla tradizione giusfilosofica del pacifismo giuridico, che ha origine in Immanuel Kant²⁶ e che poi, nel corso del secolo scorso, è stata ripresa da Hans Kelsen e Norberto Bobbio²⁷. Scriveva Ferrajoli, assieme a Salvatore Senese, già nel 1992:

“sappiamo bene che il disarmo generale è una prospettiva di lunghissimo periodo. Tuttavia sarebbe già un passo avanti se questa prospettiva fosse fatta propria dalla cultura giuridica [...]; se insomma le armi, la cui unica destinazione è l’uccisione di esseri umani, ricevessero, per la loro intrinseca pericolosità, lo statuto di beni illeciti”, (producibili solo sotto il controllo dell’ONU e per le funzioni di polizia dell’ONU medesima)”²⁸.

La messa al bando delle armi potrebbe rappresentare il salto di prospettiva necessario per superare l’assetto attuale e affermare la concezione della pace quale presupposto dei contemporanei assetti costituzionali e democratici, e non quale orizzonte utopico.

L’evoluzione del diritto, le maggiori conquiste in tema di diritti e libertà, il perfezionamento stesso dei sistemi giuridici e politici presuppongono infatti l’assenza della violenza, di qualsiasi natura essa sia (pubblica o privata). La violenza è la negazione del diritto e dei diritti; di converso,

“la pace è la negazione del *bellum omnium* evocato da Hobbes, come proprio dello stato di natura o comunque dello stato di non diritto: del *bellum omnium* interno, che si esprime nella violenza individuale propria delle società pregiuridiche; del *bellum omnium* esterno, che si esprime nella guerra”²⁹.

parte integrante della loro rispettiva missione” (Vincenzo Ruggiero, *Perché i potenti delinquono*, Feltrinelli, Milano, 2015, p. 110).

²⁶ Il testo di Kant di riferimento è, come noto, *Per la pace perpetua*, Feltrinelli, Milano, 2013.

²⁷ Si vedano *La pace attraverso il diritto*, di Kelsen (Giappichelli, Torino, 2006) e *I problemi della guerra e le vie della pace* di Bobbio (il Mulino, Bologna, 2009).

²⁸ Luigi Ferrajoli e Salvatore Senese, *Quattro proposte per la pace*, in “Democrazie e diritto”, n. 1, gennaio-marzo 1992, XXXII, pp. 243-257, alla p. 248.

²⁹ Luigi Ferrajoli, *Principia Iuris*, cit., p. 471.

Dunque, presupposto del sistema che tutela i diritti e le libertà è la pace³⁰.

Orbene, tale consapevolezza dovrebbe spingerci a muovere la riflessione in direzione opposta rispetto a quanto proposto dalla razionalità neoliberale, soprattutto in merito al tema della forza.

Notoriamente, la dottrina classica dello Stato ha teorizzato l'esistenza e il funzionamento delle istituzioni politiche e degli istituti giuridici a partire dal monopolio dell'uso della forza. Gli stessi Kelsen e Bobbio (ma anche Max Weber)³¹ riconoscono nel governo della forza l'essenza del diritto e degli ordinamenti giuridici e politici. La violenza e la forza, del resto, sono sempre state considerate come elementi costitutivi del diritto, della politica e del potere³². Da qui storicamente l'interpretazione della guerra come atto fondativo di ordini politici e giuridici, come cifra caratterizzante la politica di potenza degli Stati-nazione.

Tali concezioni, tuttavia, possono essere oggi superate grazie all'imponente elaborazione, prevalentemente di matrice femminista, in tema di vulnerabilità.³³ Questa riflessione ha condotto al recupero di una nozione essenziale per la filosofia giuridica e politica moderna, la vulnerabilità umana appunto, che giustifica secondo Hobbes – e da Hobbes in poi – il monopolio dell'uso della forza in capo al sovrano,

³⁰ Continua, difatti, Ferrajoli, sostenendo che “il divieto della guerra si configura come il principio costitutivo – la norma fondamentale, per così dire – del diritto positivo, sia esso interno o internazionale, quale ordinamento giuridico” Luigi Ferrajoli, *Ibidem*.

³¹ Weber, a proposito della definizione sociologica di Stato, afferma: “In ultima analisi si può piuttosto definire sociologicamente lo stato moderno soltanto in base a uno specifico mezzo che appartiene a esso così come a ogni altro gruppo politico: l'uso della forza fisica” (Max Weber, *La scienza come professione. La politica come professione* (1917-1919), Einaudi, Torino, 2004, p. 48).

³² Cfr. sul punto Hans Kelsen, *La dottrina pura del diritto* (1960), Einaudi, Torino, 1990; Id., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Etas, Milano, 1966; Norberto Bobbio, *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino, 1994; Id., *Studi per una teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1970. Basti ricordare a tal riguardo la notissima affermazione di Marx: “[n]ella storia reale”, scriveva Marx in un noto “la parte importante è rappresentata, come è noto, dalla conquista, dal soggiogamento, dall'assassinio e dalla rapina, in breve dalla violenza”. Karl Marx, *Il Capitale*, vol. I, cit., p. 879-880.

³³ Per una ricognizione in merito rinvio, soprattutto, a Judith Butler, *Precarious Life*, New York, Verso, 2004; Bryan S. Turner, *Vulnerability and Human Rights*, Penn State University Press, Philadelphia, 2006; Martha Albertson Fineman, *The Vulnerable Subject and the Responsive State*, in “Emory Law Journal”, vol. 60, pp. 251-275, 2008; Erinn Gilson, *Vulnerability, Ignorance and Oppression*, in “*Hypatia*”, vol. 26, n. 2, 2011, pp. 308-332; Eva Kittay, *La cura dell'amore. Donne, eguaglianza, dipendenza*, Vita e Pensiero, Milano, 2010. Mi permetto di rimandare anche alla raccolta di saggi Maria Giulia Bernardini, Brunella Casalini, Orsetta Giolo e Lucia Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF Press, Roma, 2018.

pena il conflitto (la guerra!) di tutti contro tutti. Se siamo tutti vulnerabili (la vulnerabilità in Hobbes è intesa come universale), la forza e il potere vanno limitati. La riflessione contemporanea sulla vulnerabilità spinge di conseguenza per una nuova analisi del rapporto tra vulnerabilità, forza e potere³⁴, sino a proporre l'inversione del paradigma fondativo del diritto e della politica: non sulla forza (che è ciò di cui vengono privati i singoli, da Hobbes in poi), ma sulla vulnerabilità si fondano le istituzioni moderne, vale a dire sulla necessità di offrire riconoscimento e tutela alle persone, tramite le garanzie dei diritti.³⁵ La comunità politica troverebbe così rinnovato fondamento nella condizione condivisa di vulnerabilità, come suggerisce Judith Butler³⁶, e la necessità della regolamentazione della violenza/forza (pubblica e privata) rappresenterebbe la conseguenza diretta di questa consapevolezza.

Appare interessante a tal riguardo quanto scriveva, molto tempo addietro, Herbert Hart, a partire dalla considerazione della vulnerabilità umana quale "ovvia verità". In *Il concetto di diritto* (1961) egli sosteneva che le "esigenze del diritto" consistono prevalentemente in omissioni, che vengono formulate come proibizioni, le più importanti delle quali, per la vita sociale,

"sono quelle che limitano l'uso della violenza nell'uccidere o nell'infliggere un danno corporale. Il carattere fondamentale di queste norme può venire messo in evidenza da una domanda: se non esistessero queste norme, che motivo vi sarebbe, per esseri come noi, di avere delle norme di *qualsiasi* tipo?"³⁷.

La vulnerabilità, dunque, impone la limitazione della violenza, e in questa fondamentale proibizione – dell'uso disinibito della violenza stessa – si riconoscono la necessità e la possibilità del diritto.

³⁴ Va ricordato, tuttavia, che vi sono alcuni autorevoli studi che procedono in questa direzione. Cfr. ad esempio, Peadar Kirby, *Vulnerability and Violence: the Impact of Globalisation*, Pluto Press, 2006; Judith Butler, *Precarious Life. The Power of Mourning and Violence*, Verso, 2006.

³⁵ Parte di queste considerazioni sono contenute nel mio saggio conclusivo in Maria Giulia Bernardini, Brunella Casalini, Orsetta Giolo e Lucia Re (a cura di), *Vulnerabilità. Etica, politica, diritto*, cit., alle pp. 341-350.

³⁶ Judith Butler, *Vite precarie*, Meltemi, Roma, 2004, p. 9; cfr. Adriana Cavarero, *Orrorismo. Ovvero della violenza sull'inerte*, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 31 e ss.

³⁷ Herbert Hart, *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino, 1991, p. 226-227.

La vulnerabilità da “presupposto *implicito*” può divenire allora, alla luce delle più recenti elaborazioni, “fondamento *esplicito*” di politiche e di istituti giuridici: ciò condurrebbe necessariamente ad una rinnovata tematizzazione della violenza/forza (nonché del potere) e ad una nuova, contemporanea regolamentazione delle sue declinazioni odierne, in ambito pubblico come in ambito privato. Sul piano pubblico, andrebbe in primo luogo rilanciato il piano della legalità internazionale e il divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali, come stabilito notoriamente dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, caduto nel dimenticatoio dopo l'avvio delle guerre al terrorismo. In secondo luogo, andrebbe riposta l'attenzione sulla fine della corsa agli armamenti, quanto meno a partire dalla regolamentazione (o ancora meglio della proibizione) delle nuove armi. Sintomatico, a tal riguardo, è il caso dei droni, come sottolineato da Grégoire Chamayou³⁸. L'uso dei droni sta modificando infatti il modo stesso di percepire la violenza: esso rende le guerre unilaterali, poiché la vulnerabilità ricade esclusivamente sul versante degli obiettivi nemici. Il drone, scrive Chamayou, “proietta forza senza emanare vulnerabilità”³⁹.

Sul piano privato, invece, andrebbero individuati i *nuovi centri di potere che usano armi per la difesa dei propri interessi* (personali o commerciali), al fine di porre questo nuovo tipo di gestione della forza formalmente al di fuori del diritto. Occorre infatti evitare che le nuove pratiche di privatizzazione della forza sopra richiamate si affermino nelle prassi e nel silenzio del diritto stesso quale nuovo modello - accettabile e utilizzabile - di forza e di sicurezza.

Il bando universale alle armi potrebbe rappresentare, allora, una fondamentale e contemporanea traduzione pratica della necessità di limitare il più possibile l'uso della forza in ragione dell'umana (e riscoperta) vulnerabilità, in ambito pubblico come in ambito privato.

A partire dalla vulnerabilità, diviene forse possibile, oggi, ripensare la forza (*armata*) come un elemento accessorio e non definitivo, non costitutivo (né

³⁸ Grégoire Chamayou, *Teoria del drone. Principi filosofici del diritto di uccidere*, Derive Approdi, Roma, 2014.

³⁹ *Ivi*, p. 14.

tantomeno necessario) del diritto e della politica, o, addirittura, come strumento superabile.

Bibliografia

- Azzellini Dario e Kanzleiter Boris, *L'azienda guerra*, ManifestoLibri, Roma, 2006
- Belvisi Francesco, *Diritto e integrazione sociale: la teoria delle istituzioni. Materiali per una ricostruzione storica*, in *Diritto come questione sociale*, Santoro Emilio (a cura di), Giappichelli, Torino, 2010
- Bernardini Maria Giulia, Casalini Brunella, Giolo Orsetta e Re Lucia, *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF Press, Roma, 2018
- Bobbio Norberto, *I problemi della guerra e le vie della pace*, il Mulino, Bologna, 2009
- Bobbio Norberto, *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino, 1994
- Bobbio Norberto, *Studi per una teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1970
- Bosworth Mary e Franko Ass Katia, *The Borders of Punishment. Migration, Citizenship, and Social Exclusion*, Oxford University Press, Oxford, 2013
- Brown Wendy, *Stati murati, sovranità in declino*, Laterza, Roma-Bari, 2013
- Bures Oldrich e Carrapico Helena (eds.), *Security Privatization: How Non-security-related Private Businesses Shape Security Governance*, Springer, 2018
- Butler Judith, *Precarious Life*, New York, Verso, 2004
- Butler Judith, *Precarious Life. The Power of Mourning and Violence*, Verso, 2006
- Butler Judith *Vite precarie*, Meltemi, Roma, 2004
- Cavarero Adriana, *Orrorismo. Ovvero della violenza sull'inerme*, Feltrinelli, Milano, 2007
- Chamayou Grégoire, *Teoria del drone. Principi filosofici del diritto di uccidere*, Derive Approdi, Roma, 2014
- Dalla Chiesa Nando, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni gruppo Abele, Torino, 2016
- Dalla Chiesa Nando, *La convergenza. Mafia e politica nella Seconda Repubblica*, Melampo, Milano, 2010
- Dardot Pierre e Laval Christian, *La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista*, DeriveApprodi, Roma, 2016
- De Carolis Massimo, *Il neoliberalismo, la crisi e la rifeudalizzazione della società*, in "Politica e società", 1/2016
- Dunigan Molly e Petersohn Ulrich (eds.), *The Markets for Force: Privatization of Security Across World Regions*, University of Pennsylvania Press, 2015
- Eckert Amy E., *Outsourcing War: The Just War Tradition in the Age of Military Privatization*, Cornell University Press, 2016
- Ferrajoli Luigi, *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, vol. I
- Ferrajoli Luigi e Senese Salvatore, *Quattro proposte per la pace*, in "Democrazie e diritto", n. 1, gennaio-marzo 1992, XXXII

- Ferrari Vincenzo, *Prima lezione di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2010
- Fineman Martha Albertson, *The Vulnerable Subject and the Responsive State*, in "Emory Law Journal", vol. 60, 2008
- Geiselberger Heinrich (eds.), *La grande regressione. Quindici intellettuali da tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempo*, Feltrinelli, Milano, 2017
- Gilson Erin, *Vulnerability, Ignorance and Oppression*, in "Hypatia", vol. 26, 2011, n. 2
- Giolo Orsetta, *Il buco nella rete. Poteri legittimi e poteri criminali nel (dis)ordine neo-liberale*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", v. 3, 2017
- Hart Herbert, *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino, 1991
- Kant Immanuel, *Per la pace perpetua*, Feltrinelli, Milano, 2013
- Kelsen Hans, *La dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 1990
- Kelsen Hans, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Etas, Milano, 1966
- Kelsen Hans, *La pace attraverso il diritto*, Giappichelli, Torino, 2006
- Kirby Peadar, *Vulnerability and Violence: the Impact of Globalisation*, Pluto Press, 2006
- Kittay Eva, *La cura dell'amore. Donne, eguaglianza, dipendenza*, Vita e Pensiero, Milano, 2010
- Napoleoni Loretta, *Isis. Lo stato del terrore. L'attacco all'Europa e la nuova strategia del Califfato*, Feltrinelli, Milano, 2016
- Marx Karl, *Il Capitale*, cap. XXIV, Einaudi, Torino, 1975
- Pastore Baldassare, Viola Francesco e Zaccaria Giuseppe, *Le ragioni del diritto*, il Mulino, Bologna, 2017
- Pitch Tamar, *Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico*, in, *Diritto come questione sociale*, Santoro Emilio (a cura di) Giappichelli, Torino, 2010
- Policante Amedeo, *I nuovi mercenari. Mercato mondiale e privatizzazione della guerra*, Ombre Corte, Verona, 2012
- Ruggiero Vincenzo, *Perché i potenti delinquono*, Feltrinelli, Milano, 2015
- Ruzza Stefano, *Guerre conto terzi. Aziende di sicurezza e privatizzazione della funzione militare*, il Mulino, Bologna, 2011
- Santino Umberto, *Mafie e globalizzazione*, DG Editore, Trapani, 2007
- Shiva Vandana, *Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit*, North Atlantic Books, 2018
- Turner Bryan S., *Vulnerability and Human Rights*, Penn State University Press, Philadelphia, 2006
- Varese Federico, *Protezione ed estorsione*, in "Annuario Kainos", 2, 2013
- Vignarca Francesco, *Li chiamano ancora mercenari. La privatizzazione degli eserciti nell'era della guerra globale*, Terredimezzo, Altreconomia, 2004
- Wacquant Loic, *Simbiosi mortale. Neoliberismo e politica penale*, Ombre Corte, Verona, 2002
- Weber Max, *La scienza come professione. La politica come professione (1917-1919)*, Einaudi, Torino, 2004
- Zolo Danilo, *Tramonto globale. la fame, il patibolo, la guerra*, FUP, Firenze, 2010